



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Seduta del 17/09/2026 n. 175

OGGETTO: PN-40-24 – Progetto di Piano Urbanistico Esecutivo del comparto edificatorio sito in c.da Postilli. Attuazione del “Comparto edificatorio” ai sensi dell’art. 26 della L.R. 18/83 denominato “PUE POSTILLI – LUCE DELL’EST”, individuato in catasto al foglio 1 p.lle 3, 4785, 4789, 4790, 4786, 4787, 4788, 4791, 4792. Adozione del piano attuativo ai sensi dell’art. 100 della L.R. 58/23 e artt. 20-26 della L.R. 18/83.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **diciassette** del mese di **settembre** alle ore **13:00** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco Angelo Di Nardo.

Sono presenti:

Cognome e Nome - Ruolo	Presente	Assente
Angelo Di Nardo - Sindaco	Si	
Ciccotelli Simone - Vicesindaco	Si	
Sorgetti Antonio - Assessore	Si	
Cocco Italia - Assessore	Si	
Guarracino Anna Maria Rita - Assessore	Si	
Palermo Fabio Vincenzo - Assessore	Si	

Totale: 6	Totale: 0
------------------	------------------

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Cristiana Sabatini.

Il Presidente, Angelo Di Nardo, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Si dà atto che la Giunta Comunale si è riunita in modalità mista con la presenza in sede del Sindaco e di n. 4 assessori ed in videoconferenza dell'assessore Ciccotelli in osservanza del Regolamento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza da remoto, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 14/10/2025.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Ortona ha approvato il Nuovo Piano Regolatore Generale in data 10/05/2022;
- in data 13/09/2024 prot. n. 35711 è stata trasmessa dal tecnico delegato ing. Franco Di Muzio copia del progetto di Piano Urbanistico esecutivo del comparto edificatorio sito in c.da Postilli, di attuazione del *"Comparto edificatorio"* ai sensi dell'art. 26 della L.R. 18/83 denominato *"PUE POSTILLI"*, individuato in catasto al foglio 1 p.lle 3, 4785, 4789, 4790, 4786, 4787, 4788, 4791, 4792, redatto dal dott. Geom. Mirko Di Muzio e arch. Massimo Murgano, successiva integrazione documentale in data 27/03/2025 con prot. n. 12941 ed ultima con prot. n. 41262 del 08/10/2025;
- in data 27/08/2025 con prot. n. 35047 è stata trasmessa la documentazione al Genio Civile ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01;
- in data 11/09/2025 con prot. n. 37458 è stata acquisita specifica nota di risposta del Genio Civile cui si rimanda integralmente e della quale si riporta a seguire un estratto *"(...) al fine di esprimere il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01, al "Progetto di Piano Urbanistico esecutivo del comparto edificatorio in c.da Postilli" sito nel Comune di Ortona (CH)", risulta necessario che codesto comune acquisisca preliminarmente il giudizio autorevole dell'AUBAC in merito alle tematiche sopra riportate (aumento o meno del rischio in base alla cartografia nella zona interessata)"*, condizionando quindi il proprio parere di compatibilità del progetto alla preliminare acquisizione dell'assenso dell'Autorità di Bacino;
- in data 08/10/2025 con prot. n. 41262, è stata acquisita al protocollo comunale la documentazione integrativa al progetto redatta dal Geologo incaricato geol. Piero di Michele, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi al n. 649, in considerazione delle richieste del Genio Civile e della vigenza delle norme di salvaguardia conseguenti l'adozione del nuovo progetto di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni (*PAI distrettuale idraulico*);
- nella *"Relazione Geologica e Relazione sulle indagini e Modellazione sismica del sito"* integrativa di cui al punto precedente, il geologo incaricato geol. Piero Di Michele ha attestato la compatibilità dell'intervento anche in riferimento all'adozione del *Nuovo PAI distrettuale idraulico*;
- in data 03/11/2025 prot. n. 44647 è stata acquisita la documentazione integrativa sostitutiva del progetto;
- secondo quanto riportato nella *"Relazione tecnica illustrativa"* a corredo *"(...) il progetto riguarda un intervento su un lotto fronte mare. Il suo inserimento comporterà necessariamente un riassetto dell'impianto urbanistico della zona. L'idea progettuale alla base del masterplan dell'intervento a destinazione residenziale oggetto della presente relazione, che si svilupperà su una superficie Territoriale ST di circa 4.643 mq, è caratterizzato dalla presenza di ampi spazi verdi facilmente fruibili di proprietà privata e di due strade di accesso", "(...) l'intero complesso si compone di edifici singoli con due diverse metrature a seconda della conformazione dei lotti. Si prevedono due livelli con il terrazzo. Al piano terra un'area a pilotis destinata a ricovero delle auto e di accesso al primo piano dell'abitazione, La copertura è piana", "(...) il progetto recepisce i parametri urbanistici della zona PRG di riferimento in termini di suscettività edificatoria ammessa pari a 463 mq totali calcolati su una superficie territoriale di intervento pari a 4.643mq ed un indice di utilizzazione territoriale di 0,1 mq/mq"*;
- con Determina Dirigenziale n. 2063 del 21/11/2025 di settore n. 272 avente per oggetto *"PN-40-24 Progetto di Piano Urbanistico esecutivo del comparto edificatorio sito in c.da Postilli. Attuazione del "Comparto edificatorio" ai sensi dell'art. 26 della L.R. 18/83 denominato "PUE POSTILLI", individuato in catasto al foglio 1 p.lle 3, 4785, 4789, 4790, 4786, 4787, 4788, 4791, 4792. Convocazione Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima, ai fini*

dell'acquisizione dei pareri di cui all'art. 89 DPR 380/01 e L.1150/42" è stata convocata la Conferenza di Servizi decisoria ai fini dell'acquisizione dei pareri/atti di assenso degli Enti competenti;

- con Determina Dirigenziale n. 565 del 24/03/2026 di settore n. 85 avente per oggetto "PN-40-24 Progetto di Piano Urbanistico esecutivo del comparto edificatorio sito in c.da Postilli. Attuazione del "Comparto edificatorio" ai sensi dell'art. 26 della L.R. 18/83 denominato "PUE POSTILLI", individuato in catasto al foglio 1 p.lle 3, 4785, 4789, 4790, 4786, 4787, 4788, 4791, 4792. Convocazione Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. con svolgimento previsto in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge medesima, ai fini dell'acquisizione dei pareri di cui all'art. 89 DPR 380/01 e L.1150/42. Determinazione finale di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria" è stata conclusa la Conferenza di Servizi decisoria;
- in data 10/08/2026 con prot. n. 33785 è stata acquisita la documentazione relativa all'avvenuto frazionamento delle aree da cedere al Comune;

RILEVATO che l'area oggetto di intervento identificata in catasto al foglio 1 p.lle 3, 4785, 4789, 4790, 4786, 4787, 4788, 4791, 4792, sita in zona Nord del Comune di Ortona in località Postilli, a confine con il Comune di Francavilla al Mare ricade in:

- zona di centro abitato;
- "Zona C, espansione della struttura urbana" art. 38 delle NTA di PRG, "sottozona di nuovo impianto urbano (C.3)", disciplinata al comma 8 della norma cui si rimanda;
- area assoggettata a Piano Regionale Paesistico, nello specifico sottozona D, a regime di trasformazione ordinario secondo l'art. 62 delle specifiche Norma di Attuazione di Piano;
- zona soggetta a Vincolo Paesaggistico ai sensi del D.M. 25/03/1970 (Pubblicato su G.U. n.122 del 18/05/1970) e D.M. 21/06/1985 (Pubblicato su G.U. n. 179 del 31/07/1985) recante Dichiarazione di Notevole interesse pubblico, art. 136 lett. d) del D.Lgs. 42/04;
- zona soggetta alla disciplina di cui all'art. 98 della L.R. 58/2023 "Tutela delle coste" ex art. 80 della L.R. 18/83, art. 142 Aree tutelate per legge recepite dalla L. 431/1985 cd. "Legge Galasso", ma non ricorrono le condizioni di inedificabilità trattandosi di "centro abitato";
- zona soggetta a PSDA "Piano Stralcio Difesa Alluvioni" approvato con deliberazione del C.R. n. 94/5 del 29/01/2008 e pubblicato sul B.U.R.A. n. 12 speciale del 01/02/2008 e s.m.i. e varianti, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE, nello specifico in area con Pericolosità Media (P2) e Rischio Basso (R1) per la quale vigono le disposizioni di cui all' art. 21 delle NTA cui si rimanda integralmente, ove nello specifico al comma 1 lett. b) si stabilisce la compatibilità di interventi di "(...) nuove costruzioni edilizie in lotti interclusi o nelle aree libere di frangia dei centri edificati definiti ai sensi delle norme regionali, purché conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici. Non è consentita la realizzazione di piani seminterrati e interrati", riconducibile pertanto al caso in esame;
- zona soggetta al nuovo progetto di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni (PAI distrettuale idraulico) adottato con la deliberazione n. 57 del 31 luglio 2025 dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 65, comma 7, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il quale vigono ad oggi le relative misure di salvaguardia vigenti secondo quanto stabilito all'art. 4 della Deliberazione n. 57. Il piano adottato prescrive la zona di Pericolosità media (P2) e Rischio Elevato (R3);
- zona soggetta al nuovo progetto aggiornato di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio idraulico da alluvioni, PAI distrettuale idraulico, e il Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana, PAI distrettuale frane, unitamente alle relative misure di salvaguardia, adottato con le deliberazioni n. 67 e n. 68 del 26 maggio 2026 dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale. Il piano adottato, visionabile e pubblicato sul sito dell'AUBAC al seguente link <https://aubac.it/news/notizie/approvati-definitivamente-i-nuovi-pai-distrettuali-dellappennino-centrale> conferma quanto sopra e prescrive la zona di Pericolosità media (P2) e Rischio Elevato (R3);
- l'art. 10 lett. B) delle NTA di PAI ammette gli interventi in zona P2 qualora riconducibili alla casistica di cui ai commi 3 e) e alle condizioni di cui all'art. 4 cui si rimanda, previo parere dell'Autorità competente;

- fascia di rispetto dei 200metri dalla linea di costa;
- zona antistante la Strada Provinciale SP 49 – *Litoranea Francavilla Ortona*, soggetta a fascia di rispetto stradale;
- zona per la quale è prevista la realizzazione dell'opera pubblica denominata per brevità "*Ciclovía – Via Verde*";
- area distante circa 500metri dal sito di interesse comunitario proposto denominato pSIC IT7140217 "*Ripari di Giobbe foce Fiume Foro*" di recente istituzione;

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 2 dell'art. 38 di NTA di PRG, "*(...) in questa zona non esiste un compiuto impianto urbanistico, né sono presenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; l'intervento edilizio è quindi possibile solo in modalità indiretta attraverso la preventiva approvazione di un piano urbanistico attuativo*";
- l'art. 100 della L.R. 58/23 al comma 7 stabilisce che "*(...) I procedimenti di adozione e di approvazione dei piani attuativi comunali di iniziativa pubblica o privata, anche successivi all'entrata in vigore della presente legge, sono conclusi secondo il regime giuridico regionale previgente e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti solo se l'atto di approvazione definitiva del piano interviene entro la data di perimetrazione del territorio urbanizzato e, comunque, non oltre il termine di cui all'articolo 8, comma 4*";
- ai fini dell'attuazione del comparto si procederà, nelle more dell'applicazione di quanto stabilito dal sopracitato art. 100 della L.R. 58/23, secondo le disposizioni di cui all'art. 20 – 26 della L.R. 18/83;

EVIDENZIATO che:

- l'art. 16 comma 12 della L. 1150/1942 stabilisce che "*(...) Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma*";
- l'art. 6 comma 2b del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che: "*(...) 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:*
 - a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV del presente decreto;*
 - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni*";
- il sito di interesse comunitario proposto denominato pSIC IT7140217 "*Ripari di Giobbe foce Fiume Foro*" di recente istituzione è posto ad una distanza lineare di circa 500metri dall'area di progetto, (zona di centro abitato urbanizzata), al di fuori dalla perimetrazione del sito pSIC IT7140217;
- sembrerebbero non ricorrere, pertanto le condizioni di cui all'art. 6 comma 2b del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'assenso da parte degli Enti/Amministrazioni coinvolti/e;

VISTI:

- l'art. 20 della L.R. 18/83, nello specifico:

a) il comma 8 “(...) I piani di cui al comma 1 possono variare il Piano regolatore generale entro i seguenti limiti inerenti al comprensorio oggetto dello stesso: adeguamenti perimetrali; viabilità; servizi e attrezzature pubbliche; articolazione degli spazi e delle localizzazioni; parametri edilizi; approvazione di un Piano per l'edilizia economica e popolare nei limiti di cui all'art. 3 della legge n. 167 del 1962; adeguamento alle definizioni uniformi di cui alla legge regionale 23 agosto 2019, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità regionale 2019))) senza modifica di carico urbanistico, per la cui definizione si rinvia all'Allegato A dell'Intesa Stato Regioni di cui all'articolo 4, comma 1-sexies, del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

b) il comma 8bis “(...) Fermi restando i limiti di cui al comma 8, non sono considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono approvati dalla Giunta comunale, ai sensi dell'articolo 5, comma 13, lettera b), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70”;

- l'art. 33 della L.R. 18/83;

- il D.L. 70/2011 convertito in L. 106/2011 che sancisce la competenza della Giunta Comunale per l'approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente;

- l'art. 100 della L.R. 58/2023;

DATO ATTO del periodo transitorio di cui all'art. 100 della L.R. 58/2023 che, per i Comuni per i quali è in itinere il procedimento di adozione o di approvazione di un Piano Particolareggiato, stabilisce quanto segue:

- la conclusione del procedimento di approvazione del Piano Particolareggiato è da eseguirsi entro il 21/12/2026 e comunque prima della perimetrazione del territorio urbanizzato;
- il procedimento di adozione e/o approvazione sia secondo il regime giuridico regionale previgente ed in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art. 20 della L.R. 18/83;

RITENUTO che l'adozione dei piani attuativi da parte della Giunta Comunale ai sensi del richiamato D.L. 70/2011 e art. 20 comma 8-bis della L.R. 18/1983, non può prescindere dalla fase partecipativa dei soggetti interessati al procedimento ai sensi della L. 241/1990 e per gli effetti espropriativi ai sensi del DPR 327/2001, motivo per il quale si ritiene necessario procedere con la presente deliberazione di presa d'atto del progetto di piano per la successiva pubblicazione;

VISTI:

- il progetto di Piano Urbanistico esecutivo del comparto edificatorio sito in c.da Postilli, di attuazione del “Comparto edificatorio” ai sensi dell'art. 26 della L.R. 18/83 denominato “PUE POSTILLI”, individuato in catasto al foglio 1 p.lle 3, 4785, 4789, 4790, 4786, 4787, 4788, 4791, 4792 redatto dal dott. Geom. Mirko Di Muzio e arch. Massimo Murgano;

- la vincolistica vigente per la zona in esame riportata e rilevata a seguito delle premesse;

- la Relazione tecnica d'ufficio del 19/11/2025 a firma del Responsabile del Procedimento Arch. Domenico Silvestri in merito alla compatibilità urbanistica dell'intervento in progetto cui si rimanda integralmente;

EVIDENZIATO altresì che per il progetto di Piano in esame, sono stati acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi Decisoria i seguenti pareri:

- in data 20/02/2026 con prot. n. 8228 dell'Autorità di Bacino;

- in data 25/02/2026 con port. n. 8833 del Genio Civile ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01 con le seguenti prescrizioni:

“(…)”

1. l'attuazione del comparto dovrà tenere conto di quanto specificato nella nota dell'AUBAC prot. n. 0002308 del 19/02/2026 sopra richiamata;

2. per gli interventi edilizi ed infrastrutturali compresi nelle aree identificate nello studio di microzonazione sismica quali stabili e/o stabili suscettibili di amplificazione locale, dovranno essere attuati adottando gli

opportuni accorgimenti tecnico-scientifici atti a prevenire fenomeni che possono pregiudicare la pubblica e privata incolumità, secondo le disposizioni di cui al DM 17.01.2018 e successive circolari applicative;

3. l'efficacia delle previsioni urbanistiche del comparto in questione dovranno essere subordinate, ovviamente alle NTA del PSDA e alle misure di salvaguardia del PAI Distrettuale Idraulico;

4. occorre che venga assicurata, sull'area oggetto di intervento, un'adeguata raccolta ed un corretto smaltimento delle acque meteoriche mediante un sufficiente ed efficiente sistema di scoli e di regimentazione superficiali e/o drenaggi delle stesse, nonché conferimento nel corpo recettore;

5. tutto quanto indicato e prescritto nella "Relazione Geologica - Relazione sulle Indagini e Modellazione Sismica del sito", acquisita agli atti dello scrivente Ufficio con prot. n. 0466239/25 del 24/11/2025, a cui si rimanda integralmente";

- in data 18/03/2026 con prot. n. 12088 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara, "(...) destinazione urbanistica residenziale prevista non è ritenuta incompatibile con il paesaggio di inserimento ricorrendo tuttavia alla mitigazione dell'opera antropica attraverso pavimentazioni drenanti, materiali e colorazioni che ne limitino la percepibilità nel paesaggio tutelato; **ritiene**, pertanto, per quanto di competenza, l'intervento proposto compatibile con i valori paesaggistici ed esprime il proprio **parere favorevole** ai sensi dell'art. 89 DPR 380/01 e della L.1150/42. Per quanto riguarda la tutela archeologica si rileva la vicinanza con l'area inclusa all'interno della perimetrazione archeologica n. 13 "foce torrente Foro" e si ricorda quanto disposto dall'art. 41 D. Lgs. 36/2023 in materia di lavori pubblici";

CONSIDERATO che il PUE in esame è compatibile con il PRG vigente;

VISTI gli atti di assenso/deleghe dei proprietari alla costituzione del Comparto e alla presentazione del PUE;

VISTO che il PUE in esame prevede la cessione delle aree destinate a standard, (verde e parcheggi), in ottemperanza all'art. 38 comma 7 delle vigenti NTA di PRG e alle disposizioni di cui agli artt. 5-6 del vigente "Regolamento comunale per la monetizzazione totale o parziale delle aree a standard urbanistico e linee guida per la cessione tramite convenzionamento", come indicato in progetto e nello "Schema di Convenzione" cui si rimanda integralmente;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente del III Settore Attività Tecniche e Produttive ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 depositato agli atti dell'ufficio;

VISTA la Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/1942;

VISTA la L.R. 58/23 nello specifico art.100;

VISTA la Legge Urbanistica Regionale n.18/83 nello specifico artt. 20-26;

VISTA la L.241/90 s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di **adottare** il Progetto di Piano Urbanistico Esecutivo del comparto edificatorio sito in c.da Postilli di attuazione del "Comparto edificatorio" ai sensi degli artt. 20-26 della L.R. 18/83 denominato "PUE POSTILLI – LUCE DELL'EST", individuato in catasto al foglio 1 p.lle 3, 4785, 4789, 4790, 4786, 4787, 4788, 4791, 4792, costituito dai seguenti Elaborati:

- Allegato A_Documentazione fotografica;
- Allegato B_Atti di proprietà;

- Allegato C *Schema di Convenzione*;
 - Allegato D *Relazione Geologica Geotecnica*;
 - Allegato E *Visure Catastali*;
 - Allegato F *Deleghe*;
 - Allegato G *Relazione Paesaggistica Ordinaria*;
 - *Relazione Geologica – Relazione sulle indagini e modellazione sismica del sito*;
 - 01 - *Relazione tecnica*;
 - 02 – *Inquadramento Urbanistico*;
 - 03 - *Elaborati di progetto*;
 - 04 – *Schema Tipologico Edilizio*;
 - 05 – *Opere di Urbanizzazione*;
 - 06 – *Urbanizzazioni Prezzi unitari*;
 - 07 – *Urbanizzazioni Computo*;
 - 08 – *Fotoinserimenti*;
2. di **pubblicare** sul sito istituzionale, copia della suddetta documentazione, consultabile nella sezione “*Strumenti urbanistici e Gestione del territorio*” del sito istituzionale del Comune di Ortona, al link seguente <https://comune.ortona.ch.it/it/sezione/canali-tematici/page/strumenti-urbanistici-e-gestione-del-territorio>;
 3. di **disporre** che la presente deliberazione sia affissa all’Albo Pretorio, ai sensi e per effetto dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
 4. di **stabile** che è possibile presentare osservazioni al Piano adottato entro i termini di giorni 30 (*trenta*) dall’adozione mediante deposito presso il protocollo generale dell’ente in forma cartacea e diretta da parte dei cittadini, oppure con raccomandata A/R indirizzata al Comune di Ortona – III Settore – Attività Tecniche e Produttive, Servizio Programmazione e Gestione del Territorio, via Cavour n. 1, oppure a mezzo pec al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.ortona.ch.it oppure a mano all’Ufficio Protocollo Generale sito in Ortona in Via Cavour n.24 negli orari di apertura al pubblico;
 5. di **approvare** il “*Modulo per le Osservazioni*”;
 6. di **stabilire** che le osservazioni presentate oltre il termine o redatte su carta semplice o su altri modelli non approvati, saranno considerate irricevibili;
 7. di **pubblicare altresì** copia della presente Deliberazione sul BURA – Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo;
 8. di **stabilire** il termine di 30(*trenta*) giorni a partire dalla data di pubblicazione della presente Deliberazione, al fine dell’acquisizione delle osservazioni;
 9. di **indire** la Conferenza di Servizi Decisoria ai fini dell’acquisizione di tutti gli atti di assenso/nulla osta necessari ai fini dell’approvazione definitiva del progetto;
 10. di **approvare** lo “*Schema di Convenzione*” cui si rimanda integralmente, mediante il quale il concessionario cede al Comune di Ortona l’area da adibire a verde e parcheggi in prossimità della “Ciclovía” tratto Nord di prossima realizzazione;
 11. di **dare mandato** al Dirigente del III Settore Attività Tecniche e Produttive per tutti gli adempimenti conseguenti il presente atto deliberativo;

12. **di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al **Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sez. Pescara**, ai sensi degli artt. 29 e seguenti del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al **Presidente della Repubblica**, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento, fatti salvi i diversi termini e le ulteriori condizioni previsti dalla legge.

La Giunta Comunale, con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to
Angelo Di Nardo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Cristiana Sabatini**

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.ch.it – in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 28/09/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Cristiana Sabatini**

La suesesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 28/09/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to **Cristiana Sabatini**

La presenta copia è conforme all'originale.

Ortona, 28/09/2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristiana Sabatini
